

COMUNE DI TARANTO

Bando pubblico per concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura. Località Mar Grande. Specchio acqueo n. 1.

**BANDO PUBBLICO
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
PER ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA**

Località Mar Grande

1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Il Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing Territoriale - Demanio Marittimo, con sede in Taranto, alla Via Scoglio del Tonno n. 6, p.e.c. *demaniomarittimo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it*

COMUNICA

che, ai sensi del Codice della Navigazione marittima approvato con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, del Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione marittima, approvato con il DPR 15 febbraio 1952 n. 328, della Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 17, del Piano Regionale delle Coste e relative N.T.A., nonché nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE,

È INDETTO

un bando pubblico per l'affidamento in concessione di uno specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto – località Mar Grande da destinare all'attività di produzione di molluschi bivalvi.

2. OGGETTO E DURATA

Il presente bando ha ad oggetto il rilascio della concessione demaniale di uno specchio acqueo Taranto – località Mar Grande, di seguito meglio specificato, destinato alla produzione di molluschi bivalvi. Detta area risulta classificata ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2285/2015 della Commissione dell'8 dicembre 2015, e ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 786 del 24/06/1999 e ss.mm.ii.

Il rilascio della concessione avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, efficienza, libertà di concorrenza e libertà di stabilimento, come sanciti dagli articoli 28-30 e 43-55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nonché dalla Legge Regionale di riferimento. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di attivare forme di risarcimento per il mancato esercizio della concessione e la necessità di reiterare la procedura di selezione.

La concessione ha ad oggetto:

- l'occupazione e l'uso per fini di mitilicoltura dello specchio acqueo individuato nella planimetria allegata (All. D) e delimitato dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga:

Specchio acqueo Taranto – località Mar Grande - Superficie: 38.404,04 mq - Specchio acqueo n.1

Punto	Nord	Est
A1	4479260,88	2708800,468
A2	4478991,508	2708984,111
A3	4478906,215	2708905,633
A4	4479173,526	2708713,586

- l'attuazione per l'intera durata della concessione, nella parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione, di quanto proposto nel Piano di gestione presentato in sede di domanda di partecipazione dall'aggiudicatario;
- l'adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina della concessione.

La concessione è assentita sino al 31/12/2020, al fine di consentirne la compatibilità con il redigendo Piano Comunale delle Coste. Il partecipante alla procedura di selezione dovrà tener conto della suddetta durata nella valutazione della fattibilità economica dell'iniziativa proposta

Sono fatti salvi, in capo all'Amministrazione concedente, i poteri di revoca di cui all'art. 42, comma 2, cod. nav., per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, i poteri di decadenza di cui all'art. 47, cod. nav. e quelli di sospensione di cui all'art. 10, comma 4, L.R. n. 17/2015.

3. PRESCRIZIONI GENERALI

L'uso dello specchio acqueo sarà regolato dalla disciplina della concessione, dall'atto di concessione, dal Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento di esecuzione, da norme e disposizioni che regolamentano la gestione di zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi; il concessionario sarà dunque obbligato a gestire lo specchio acqueo nel pieno rispetto della normativa sulla produzione di molluschi bivalvi vivi, consentendo prelievi e campionamenti all'Autorità competente in accordo con il "Piano di monitoraggio dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia" vigente.

Il concessionario dovrà inoltre munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabili ai sensi di legge.

Lo specchio acqueo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della consegna ed il concessionario dovrà curare, sulla base delle direttive della competente Autorità Marittima, l'approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti. Per quanto concerne i singoli impianti eventualmente insistenti nello specchio acqueo oggetto di concessione, se presenti al momento della consegna, il concessionario assume l'obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda utilizzarli ai fini dell'esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella domanda di partecipazione e relativa documentazione tecnica. Il richiedente dovrà tener conto dei relativi oneri nella valutazione della fattibilità economica dell'iniziativa proposta

La concessione è rilasciata a totale rischio del concessionario, il quale non avrà a pretendere alcuna indennità.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l'esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e dalle amministrazioni competenti ad esprimere pareri e/o rilasciare nulla osta, assenti, concertati comunque denominati a norma del successivo art. 10.

Il titolo concessorio rilasciato non potrà essere rinnovato automaticamente.

4. CANONE E CAUZIONE

L'importo complessivo stimato del canone concessorio riferito alla durata della concessione, 31/12/2020 ammonta circa ad euro 668,49 (seicentossessantotto/49), (pari ad 1 anno e 10 mesi) tenuto conto che il canone di concessione per l'anno 2019 per le cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori è pari ad euro 364,63 (trecentosessantaquattro/63).

Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT, comunicato annualmente con circolare ministeriale.

Il canone suindicato è determinato ai sensi dell'art. 1 del Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 sulla scorta delle esatte superfici dei beni in concessione, da riportare nel Modello D1.

In caso di operatore che eserciti l'attività di mitilicoltura in forma diversa da quella di cooperativa e/o consorzio di cooperative di pescatori, il canone sarà determinato in applicazione delle misure unitarie di cui

al Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo del Decreto Legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge 5 maggio 1989, n. 160.

Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche ai sensi di normative sopravvenute che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.

A garanzia dell'Amministrazione, il concessionario dovrà costituire una cauzione, per un importo di euro 729,26 (euro settecentoventinove/26), che dovrà essere prestata nei modi di legge, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con l'atto di concessione; l'importo di cui sopra tiene conto, in particolare, dei costi connessi all'adempimento dell'obbligo di sgombero e di rimozione degli impianti realizzati a cura del concessionario stesso, sia alla scadenza della concessione sia nelle ipotesi di decadenza o revoca del titolo.

5. PROCEDURA COMPARATIVA AD EVIDENZA PUBBLICA

La procedura comparativa delle istanze presentate con la partecipazione al presente bando si svolgerà nel rispetto dei principi generali del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.), nonché della L.R. n. 17 del 2015.

Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche il legale rappresentante di ciascun concorrente o suo incaricato munito di apposita delega.

6. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura comparativa tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016, che esercitino in forma imprenditoriale l'attività di mitilicoltura e siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

Nelle ipotesi di legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della presentazione dell'offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte congiunte devono essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In caso di raggruppamento devono essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese e deve essere espresso l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale, qualora partecipino alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e, in caso di violazione, sono esclusi dalla gara stessa sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17 e 18, D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di istanza di partecipazione.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi

delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 50/2016. Si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche dopo l'individuazione del concessionario, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre, qualora tali controlli avessero risultato negativo, la revoca dell'aggiudicazione, ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti.

L'affidamento ad altri soggetti dell'attività in concessione deve essere autorizzato a norma dell'art. 45 bis cod. nav..

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA

Requisiti di ordine generale:

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che abbiano riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata

c) nei cui confronti operino cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

d) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione dalla procedura non ha luogo quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

e) che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

f) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichino la sussistenza del medesimo requisito;

g) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di selezione, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

h) che si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità, tra cui: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

i) abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n 55;

Si specifica che nel caso di partecipanti costituiti da imprese riunite o associate ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d,) e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 i requisiti di ordine generale del presente bando devono essere posseduti da ciascuna impresa; nel caso dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, dalle consorziate indicate quali partecipanti alla procedura di selezione; nel caso di consorzio stabile che opera con la propria struttura, ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti dal consorzio.

Requisiti di idoneità professionale:

I partecipanti alla procedura di selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A.; al cittadino di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative si richiede l'iscrizione presso l'Albo delle Società Cooperative, con indicazione specifica dei relativi estremi (indicazione del numero, della data di iscrizione, dell'attività sociale).

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

8.1 Presentazione delle offerte

Per partecipare al presente bando i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing Territoriale – Demanio Marittimo, Via Scoglio del Tonno n. 6, 74121 Taranto, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 20/02/2019** la domanda di partecipazione, in apposito plico, in uno dei seguenti modi:

- a) mediante consegna a mano;
- b) a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno.

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione che dovessero pervenire oltre il termine indicato, anche se spedite prima della sua scadenza. In ogni caso, farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non giungesse a destinazione in tempo utile.

La documentazione richiesta per partecipare alla procedura di selezione dovrà essere redatta in lingua italiana.

Il plico esterno, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso ed adeguatamente sigillato, al fine di garantirne l'integrità, e dovrà riportare in modo ben visibile l'indicazione del partecipante (con specificazione della sua forma giuridica), del recapito postale e la seguente dicitura **“CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA IN Taranto – LOCALITÀ Mar Grande – Specchio acqueo n.1 -NON APRIRE”**.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre buste chiuse e adeguatamente sigillate, contraddistinte, rispettivamente, dalle seguenti diciture:

Busta “A” – Documentazione amministrativa.

Busta “B” - Piano di gestione.

Busta “C” – Offerta economica

8.2 Busta “A” – Documentazione amministrativa

La “Busta A” – Documentazione amministrativa, dovrà contenere a pena di esclusione:

I. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta, a pena di esclusione, tramite l'uso del Modello Ministeriale D1 (in formato cartaceo, in bollo, e in formato digitale).

Il Modello D1 è compilato attraverso l'utilizzo dell'applicativo Do.Ri., reso disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito Internet nella Sezione dedicata al Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID), corredato dagli elaborati tecnici ivi indicati e dallo stralcio cartografico prodotto dal S.I.D timbrato e firmato dal tecnico incaricato.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante, pena l'esclusione dalla procedura di selezione; in caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata, a pena di esclusione, l'originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrittore.

Il quadro “T” del Modello D1, riportante i dati tecnici del rilievo planimetrico, dovrà essere compilato, datato e firmato da un professionista abilitato.

Il Modello D1, con i relativi allegati, dovrà essere prodotto in n. 3 copie cartacee ed in n. 1 copia digitale.

II. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale, ed in particolare:

- a) elaborati grafici contenenti:
 1. carta nautica ove sia riportato lo specchio acqueo da affidare in concessione, con l'indicazione dei vertici del poligono che lo racchiude e una tabella riportante le relative coordinate Gauss-Boaga;
 2. planimetria generale in scala 1:2000 che riporti le porzioni dello specchio acqueo occupate da impianti, con indicazione dei vertici del poligono che lo racchiude e l'allegazione di una tabella relativa alla superficie occupata e alle coordinate Gauss-Boaga dei relativi vertici;
 3. per ogni impianto, relazione tecnica-illustrativa ed elaborati grafici di dettaglio, costituiti da planimetria in scala adeguata, viste prospettiche e particolari costruttivi, con particolare riguardo all'uso di materiali eco-compatibili e di minore impatto ambientale e paesaggistico;
- b) Relazione contenente una descrizione dettagliata dei seguenti punti:
modalità di approvvigionamento del prodotto (es. produzione interna, autoctona da altre aree limitrofe, nazionale, comunitaria, ecc.), ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglia media di raccolta, produzione stimata), fasi successive alla produzione primaria per il trattamento del prodotto (es. depurazione/stabulazione, confezionamento e trasformazione).

La documentazione tecnica dovrà essere prodotta in n. 3 copie cartacee e in n. 1 copia digitale.

III. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, D.P.R. n. 445/2000 e 80, D. LGS. n. 50/2016, concernente il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 7, redatta conformemente all'allegato A del presente bando, di cui si intende parte integrante.

Nella dichiarazione sostitutiva dovrà altresì essere dichiarato:

- a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e nella disciplina della concessione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso del periodo di validità del titolo concessorio;
- b) di aver preso visione dello stato di fatto dello specchio acqueo oggetto della procedura, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l'istanza ;
- c) di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, lo specchio acqueo nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della consegna;
- d) di assumere l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente Autorità Marittima, l'approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti.
- e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell'art. 10 della L.R. n. 17/2015;

Le dichiarazioni di cui all'allegato A devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante del partecipante o da procuratore autorizzato ai sensi di legge, con allegazione, in tal caso, di originale o copia conforme della procura in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrittore.

Le istanze e le dichiarazioni contenute nella busta A, devono recare in allegato copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, intendendosi per "documento di riconoscimento" la carta di identità o un documento ad essa equipollente ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore è valida per autenticare ogni sottoscrizione rilasciata dal medesimo firmatario e contenuta all'interno dell'intero plico.

Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia si applicheranno le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, ma autorizzati a soggiornare in Italia, potranno utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti

pubblici o privati italiani. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di documenti e dichiarazioni da presentarsi a cura di cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia.

8.3 Busta "B" – Piano di gestione

La "Busta B", a pena di esclusione, dovrà contenere il Piano di gestione, contenente i dati e le informazioni necessari per l'effettuazione della procedura comparativa finalizzata ad individuare il richiedente che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione.

Il Piano dovrà illustrare le modalità di gestione della concessione e delle attività previste.

In particolare, dovranno essere illustrati, utilizzando l'apposito allegato B al presente bando:

1 Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di concessione: descrizione delle modalità di utilizzo dei beni (tecnologie di allevamento, modalità di utilizzo degli spazi, processo produttivo, commercializzazione, ecc.);

2 Programma degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento dell'attività, e relativo cronoprogramma:

- realizzazione di impianti;
- interventi di adeguamento e riqualificazione;
- investimenti per macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l'esercizio dell'attività) e attrezzature.

3 Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti, macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l'esercizio dell'attività).

4 Disponibilità di macchinari, mezzi e attrezzature: Descrizione dei macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l'esercizio dell'attività) e attrezzature, necessari allo svolgimento dell'attività, nella disponibilità del richiedente al momento della presentazione della domanda.

5 Sostenibilità economica dell'iniziativa: Piano economico – finanziario

Il piano economico finanziario dovrà specificare:

- piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti;
- descrizione della capacità economico-finanziaria e della modalità di copertura finanziaria degli investimenti;
- specificazione dei costi di gestione per i primi 5 anni di attività;

6 Ricadute occupazionali: forza lavoro da impiegare, in termini di numero di addetti, conteggiati per mesi di lavoro, che verranno direttamente impiegati nell'attività di produzione, entro 6 mesi dalla stipula dell'atto di concessione.

7 Diversificazione della produzione: descrizione delle modalità con cui il richiedente prevede di garantire la diversificazione della propria produzione.

8 Valutazione del piano di gestione: si utilizzeranno i parametri di giudizio di chiarezza e completezza di redazione.

Si precisa che i documenti costituenti il Piano di gestione dovranno essere prodotti in n. 3 copie cartacee e in n.1 copia digitale.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nel Piano di gestione.

Sono considerate inammissibili le offerte che rechino una descrizione degli interventi e delle modalità di gestione della concessione non conformi alle caratteristiche ed ai contenuti illustrati nel presente bando.

Il Piano di gestione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, pena l'esclusione dalla procedura, e, nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata, sempre a pena

di esclusione, l'originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrittore.

8.4 Busta "C" - Offerta economica

A pena di esclusione la busta dovrà contenere l'indicazione in bollo in cifre e in lettere del prezzo offerto e della corrispondente percentuale di rialzo proposto sull'importo annuo posto a base di gara. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante e dal suo procuratore. In caso di discordanza tra il prezzo unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello favorevole per l'Amministrazione.

All'interno della busta contenente l'offerta economica non dovrà essere inserito alcun altro documento.

9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

9.1 Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è composta, da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della concessione demaniale marittima, appositamente individuati con provvedimento del Responsabile del Settore dell'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. N. 50 del 2016.

La Commissione giudicatrice verrà nominata successivamente alla presentazione delle candidature e sarà composta da n. 3 membri con Presidente, due componenti e segretario.

Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 9.3 del bando.

La Commissione giudicatrice valuterà le istanze pervenute secondo i criteri fissati all'art. 9.3 del Bando.

9.2 Procedura di aggiudicazione

In SEDUTA PUBBLICA la Commissione procederà:

- a) a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e, in caso negativo, all'esclusione degli stessi;
- b) ad aprire i plichi regolari, al fine di verificare la presenza e la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A" di cui al punto 8.2 del presente bando, compresa la completezza e regolarità della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 8.2.III, e a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti, nonché a riscontrare la presenza della Busta "B" di cui al punto 8.3 e della busta "C" di cui al punto 8.4; si specifica che in questa fase la verifica del modello D1 e della documentazione tecnica attiene solo alla regolarità formale del documento, i cui contenuti tecnici verranno approfonditi in corso di istruttoria;
- c) all'apertura della Busta "B", per verificare la sussistenza del prescritto corredo documentale;
- d) all'apertura della Busta "C" per verificare la sussistenza della relativa offerta economica;
- e) all'ammissione degli istanti che abbiano prodotto regolare documentazione amministrativa e presentato la Busta "B" e la Busta "C", contenenti quanto richiesto dal presente bando, o in caso di sussistenza di una delle cause di esclusione previste, all'esclusione degli istanti interessati.

In SEDUTA RISERVATA la Commissione procederà all'esame e alla valutazione del Piano di gestione contenuto nella Busta "B" e all'assegnazione dei corrispondenti punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'art. 9.3, nonché alla valutazione dell'offerta economica contenuta nella Busta "C", con assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri indicati.

In successiva SEDUTA PUBBLICA, la cui data verrà comunicata ai partecipanti mediante lettera raccomandata A.R. ovvero mediante invio agli indirizzi fax e/o di posta elettronica, la Commissione procederà:

- a) a rendere noti i punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice ai Piani di gestione esaminati e le eventuali esclusioni dalla procedura comparativa di uno o più concorrenti dichiarate dalla Commissione stessa in sede di esame;

b) a formare la graduatoria provvisoria delle istanze sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun concorrente;

Nel caso in cui due o più concorrenti raggiungano lo stesso punteggio si procederà all'aggiudicazione a norma del co.2 dell'art.77 del R.D. n.827/1924 e, cioè, mediante sorteggio.

La procedura comparativa sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza, che, comunque, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione, al fine di stabilire l'idoneità della proposta a garantire la proficua utilizzazione del bene.

L'aggiudicazione provvisoria verrà effettuata dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Produttivo - Marketing Territoriale - Demanio marittimo e comunicata ad ogni soggetto partecipante alla procedura selettiva. L'aggiudicazione diverrà definitiva successivamente all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 10 e alla verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell'aggiudicatario.

9.3 Modalità di valutazione

I criteri ed i parametri in base ai quali la Commissione giudicatrice procederà alla comparazione delle istanze (per un massimo di 110 punti complessivi) sono i seguenti:

Criterio	Parametri di Valutazione	Peso attribuito (A)
1 Programma di utilizzo dell'area oggetto di concessione (tecnologie di allevamento, modalità di utilizzo degli spazi, processo produttivo, commercializzazione, ecc.)	Sarà valutato il programma di gestione dell'area oggetto di concessione e la relativa adeguatezza ai fini del proficuo utilizzo del bene concesso	Fino a 20 punti
2 Programma degli investimenti per la realizzazione e/o il riutilizzo di impianti già esistenti tramite l'impiego di materiali eco-compatibili e di minor impatto ambientale-paesaggistico, oltre che per macchinari e mezzi	Sarà valutata la rilevanza e la funzionalità degli investimenti previsti per lo svolgimento dell'attività	Fino a 15 punti
3 Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti, macchinari, mezzi, incluse le imbarcazioni, e attrezzature	Sarà valutata la completezza e l'adeguatezza del programma di manutenzione	Fino a 10 punti
4 Disponibilità di mezzi e attrezzature	Sarà valutata la "cantierabilità" dell'iniziativa derivante dalla disponibilità al momento di presentazione dell'istanza di risorse strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività	Fino a 10 punti
5 Sostenibilità economica: Piano economico finanziario	Sarà valutata la qualità e sostenibilità dell'iniziativa in rapporto agli investimenti, ai costi gestionali ed alle relative modalità di copertura finanziaria	Fino a 10 punti
6 Ricadute occupazionali	Saranno valutate le ricadute occupazionali tenuto conto del numero di addetti che verranno direttamente impiegati nell'attività di produzione	Fino a 15 punti

7 Diversificazione della produzione	Sarà valutata l'attività che si prevede di svolgere per la diversificazione della produzione	Fino a 10 punti
8 Valutazione del Piano di gestione	Sarà valutata la coerenza, completezza e chiarezza del Piano di gestione	Fino a 10 punti

Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione n. 6, si applica la seguente formula:

Offerta da valutare x 15 punti = punteggio da attribuire al singolo partecipante
Offerta migliore

(si considera il risultato sino alle prime due cifre decimali), dove per "offerta da valutare" si intende il numero di addetti (conteggiato come mesi/uomini impiegati) direttamente impiegati nell'attività di produzione indicati nel Piano di Gestione da esaminare; per "offerta migliore" si intende il numero di addetti (conteggiato come mesi/uomini impiegati) direttamente impiegati nell'attività di produzione indicati nel Piano di Gestione che ha riportato il numero maggiore di lavoratori coinvolti; per "15 punti" si intende il punteggio massimo da attribuire al partecipante che possiede il numero maggiore di addetti coinvolti.

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, l'offerta percentuale in aumento sarà valutata sul canone minimo previsto per legge - minimo il 2% e con incrementi non inferiori allo 1% - con la seguente formula:

$$Poe = Pmax \times Oe / Omax$$

in cui per "Poe" si intende il punteggio da attribuire all'offerta esaminata; per Pmax si intende il Punteggio massimo attribuibile all'offerta economica, ovvero 10 punti; per "Oe" si intende l'offerta esaminata; per "Omax" l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il punteggio finale da attribuire alla proposta sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio, fino a un massimo di 110 punti. L'aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE COLLOCATESI UTILMENTE IN GRADUATORIA

L'Amministrazione provvede, relativamente alla domanda risultata prima nella graduatoria, alla verifica dei requisiti di partecipazione e all'istruttoria del Modello D1 e della documentazione tecnica presentata, richiedendo, ove necessario in riferimento a questi ultimi, chiarimenti e integrazioni all'aggiudicatario.

La domanda risultata prima nella graduatoria, viene altresì trasmessa, con la documentazione ad essa allegata, agli uffici e alle Amministrazioni che, risultando preposti alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al rilascio della concessione, devono esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi e/o concerti comunque denominati.

Si procederà ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. tramite l'istituto della conferenza dei servizi. Nel caso in cui una delle Amministrazioni pubbliche esprima il proprio parere non favorevole in merito alla domanda risultata prima in graduatoria, la Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing Territoriale – Demanio Marittimo comunicherà all'interessato quali modifiche o integrazioni debbano essere apportate o le diverse limitazioni o condizioni richieste per il rilascio della concessione, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione pubblica competente, attribuendo un termine massimo per l'adeguamento.

L'aggiudicazione diverrà definitiva successivamente all'acquisizione dei pareri favorevoli di cui sopra, alla verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell'aggiudicatario ed all'acquisizione e presentazione, da parte dell'aggiudicatario stesso, del nulla osta dell'Agenzia delle Dogane, rilasciato ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo 08/11/1990, n. 374.

Qualora la documentazione presentata in sede di procedura non venga resa conforme alle prescrizioni

imposte dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento entro il termine attribuito, o il soggetto sia privo dei prescritti requisiti, l'aggiudicazione sarà priva di efficacia. In caso di graduatoria costituita da diverse domande, si procede al relativo scorrimento sulla base dell'ordine derivante dal punteggio attribuito.

11. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

Per quanto concerne gli obblighi del concessionario e le modalità di esercizio della concessione si rimanda a quanto previsto nell'elaborato "Disciplina della concessione", allegato "C" al presente bando, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l'esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, come previsto al punto 10, anche inerenti la durata e la superficie della concessione stessa.

Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per la produzione di molluschi bivalvi ed ha l'onere di fornire gratuitamente all'Autorità sanitaria competente i campioni necessari per le analisi da effettuare nell'ambito del Piano di monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, nonché tutta l'assistenza necessaria per i campionamenti.

12. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL'ART. 23 REG. ESEC. COD. NAV.

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice di Navigazione, il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose ed assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

13. ACCESSO AGLI ATTI

Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati ricavabili dalla documentazione prodotta in sede di procedura di selezione dalle imprese verranno utilizzati dalla Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing Territoriale – Demanio Marittimo per le finalità istituzionali e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.

Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti di cui alla presente procedura sono regolati dalle norme generali vigenti in materia (art. 6 direttiva 2004/18 CE; art. 13 D.Lgs. n. 163/2006; Legge n. 241/1990 s.m.i.).

Nel caso in cui un'impresa partecipante ritenga che alcuni aspetti del Piano di gestione possano contenere segreti tecnici o commerciali, la stessa è pregata di indicare le parti interessate in apposita relazione, inserendo tassativamente la motivazione che comproui la preclusione all'accesso.

14. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che tutti i dati forniti, compresi i dati giudiziari riferiti alle persone fisiche che ricoprono cariche e/o incarichi negli organi delle imprese partecipanti, saranno raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per le finalità di cui al presente procedimento di selezione del concessionario. Per quanto concerne i dati giudiziari, le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, fornite dai concorrenti in sede di procedura comparativa, saranno oggetto di verifica ai sensi dell'art. 38, comma 3 secondo capoverso – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

15. SPESE

Ogni partecipante dovrà corrispondere l'importo di **€ 58,58** quali spese d'istruttoria ai sensi

dell'art. 11 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione con bollettino di c/c postale n. 1003371885 intestato a Comune di Taranto – Direzione Attività Produttive - SUAP o bonifico sun c/c bancario recante IBAN IT13T0760115800001003371885, riportando nella causale la dicitura "diritti istruttori per richiesta concessione demaniale marittima in **Taranto – LOCALITÀ Mar Grande – Specchio acqueo n.1'**".

16. PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il suddetto bando, dovrà essere pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Taranto. Il bando, inoltre, verrà pubblicato sul B.U.R.P., nonché, per estratto, su un quotidiano nazionale ed uno locale.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione alla presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Anna Maria Gallone.

18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di selezione verrà data esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Taranto.

Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Maria Gallone; pec *demaniomarittimo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.t*

19. DISPOSIZIONI NORMATIVE

Per quanto qui non indicato, si rinvia espressamente al R.D. 827/1924, al Decreto Legislativo n. 50/2016, al Codice Civile, al C. N., al regolamento di esecuzione del C. N., alla L.R. n. 17/2015, alle Norme Tecniche di Attuazione del P. R. C.

20. PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: TAR PUGLIA – SEZ. LECCE, Via Francesco Rubichi, n. 23, 73100 Lecce.

Presentazione del ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni.

Taranto,

Il Dirigente

Allegato A

Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura in, località

Spett.le
COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO
MARKETING TERRITORIALE
DEMANIO MARITTIMO

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA IN – LOCALITÀ'

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 80, D. Lgs. n. 50/2016 concernente l'istanza di partecipazione e il possesso dei requisiti di partecipazione.

Il sottoscritto, nato a, prov. (.....),
 il/...../.....
 documento d'identità n., rilasciato da,
 residente a, prov. (.....) in Via n.
 nella sua qualità di.....
 (solo nel caso di procuratore del rappresentante) giusta procura generale/speciale n° _____ del
 ___/___/___,
 dell'impresa.....
 Codice fiscale Partita I.V.A.
 con sede legale in Via n.
 Fax, Telefono, e-mail....., PEC

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., **sotto la propria responsabilità**

CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione di cui all'oggetto, in qualità di:

(barrare la casella corrispondente)

impresa individuale o società (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016), specificare il tipo:

_____;

Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016), equiparata ad un raggruppamento temporaneo di imprese:

- costituita tra le imprese retiste _____;

- da costituirsi tra le imprese retiste _____;

come:

- impresa mandataria;
- impresa mandante;

Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016) equiparata ad un Consorzio ordinario con le seguenti imprese retiste _____

_____ come:

- impresa retista in qualità di organo comune;
- impresa retista indicata quale partecipante alla procedura;

consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016);

consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016);

consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre in proprio;

consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre per consorziata/e;

consorziata indicata quale partecipante dal consorzio _____ costituito ex art. 45 co.2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016;

consorziata indicata quale partecipante dal consorzio _____ costituito ex art. 45 co.2 lett c) del D.Lgs. n. 50/2016;

raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016), consorzio ordinario di concorrenti (art.45, comma 2,lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016), o GEIE (art.45, comma 2,lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016:

- costituito tra le

imprese: _____

- da costituirsi tra le

imprese _____

in qualità di :

- impresa mandataria;
- impresa mandante;

DICHIARA

(compilare le voci che interessano e barrare le voci che non interessano)

che l'**impresa concorrente**:

➤ è iscritta (*per i soggetti tenuti*) nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio (*nel caso di Impresa singola o Consorzio di imprese*) (o ad analogo registro dello Stato estero: (nome Stato: _____) di _____, con iscrizione n. _____ del __/__/____;

➤ (nel caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) è iscritta nell' Albo Nazionale delle Cooperative con iscrizione n. _____ del _____ attività _____;

➤ Dati identificativi dell'impresa :

Denominazione e Forma giuridica _____

C.F. _____, P. I.V.A. _____,

Sede legale nel Comune di _____, prov. _____,

via _____ n. _____, CAP _____,

data inizio attività __/__/__, durata _____

oggetto dell'attività coerente con l'oggetto della procedura comparativa:

Telefono _____, Fax _____, e-mail _____

➤ Dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi dell'art. 80, comma 3), D.Lgs. n. 50/2016):

Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (inclusi gli amministratori che possono esercitare il potere di rappresentanza solo in caso di assenza o impedimento del legale rappresentante) o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.

Funzione/carica	Nome e Cognome	Luogo e Data nascita	Residenza

➤ dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi dell'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso:

Indicare: Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

Funzione/carica	Nome e Cognome	Luogo e Data nascita	Residenza

➤ l'impresa non è tenuta all'iscrizione presso Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ma di essere iscritta: _____

➤ (se soggetto tenuto) che l'impresa è iscritta presso:

INPS di _____, via _____, con n. posizione _____;

INAIL di _____, via _____, con n. posizione _____;

E inoltre, ai fini della richiesta del DURC:

C.C.N.L. applicato: _____;

numero dipendenti occupati: _____;

Di possedere i seguenti requisiti di ordine generale, ovvero:

a) **L'impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ;**

b) **che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente**, che non pende alcun procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante, pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.

- c) **che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, non è stata pronunciata** sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per:

1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante, pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.

- ovvero, ove incorso/i in provvedimenti di condanna di cui alla precedente lettera c), **consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto, per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza indicati al punto 6) per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente gli estremi di tutti i provvedimenti di condanna**, compresi quelli per i quali si è beneficiato della non menzione:

(Al fine di consentire di valutare l'incidenza dei reati sulla moralità professionale il legale rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell'esecuzione, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza)

Nome e Cognome	Estremi provvedimento

--	--

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura (barrare la casella che interessa):
 - non è intervenuta sostituzione né cessazione dalla carica di uno dei seguenti soggetti: *titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società*

ovvero

- è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

Funzione/carica	Nome e Cognome	Luogo e Data nascita	Residenza

ma, nei loro confronti, **consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive che nei confronti di ciascuno di essi non è stato pronunciato alcun provvedimento di cui alla precedente lettera c)**

- ovvero, ove incorsi in provvedimenti di condanna, **consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive, gli estremi di tutti i provvedimenti di condanna incorsi nei confronti del medesimo, compresi quelli per i quali si è beneficiato della non menzione:**
(Al fine di consentire di valutare l'incidenza dei reati sulla moralità professionale ciascun legale rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell'esecuzione, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza)

Nome e Cognome	Estremi provvedimento

- e per ogni provvedimento di condanna subito da alcuno di predetti soggetti dotati di rappresentanza cessati dalla carica, **il sottoscritto legale rappresentante del concorrente dichiara** gli atti o comportamenti di dissociazione che l'impresa ha adottato nei confronti della condotta penalmente sanzionata:

Estremi provvedimento	<u>Atti di dissociazione dell'impresa</u>

- d. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;**
- e. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti** (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973; costituiscono inoltre violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
- f. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;** costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione dalla procedura non ha luogo quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
- g. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999, in quanto:** (barrare la casella alternativamente tra le due opzioni)
- non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999; (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000)
- ovvero

- è ottemperante agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e i dati dell'Ufficio provinciale al quale rivolgersi al fine della verifica sono i seguenti:

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000):

Ufficio	Indirizzo	CAP	Città	Codice

- h. che non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità**, tra cui: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione
- i. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell'art. 10 della L.R. n. 17/2015;**
- j. di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di non partecipare alla procedura anche in forma individuale, se vi partecipa in raggruppamento o consorzio.**

INOLTRE DICHIARA E ATTESTA

- a)** di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e nella disciplina della concessione, e garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso della concessione;
- b)** di aver preso visione dello stato di fatto degli specchi acquei oggetto della presente procedura, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l'istanza ;
- c)** di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, gli specchi acquei nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento della consegna;
- d)** di assumere l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente Autorità Marittima, l'approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti;

- e) di assumere l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di rimuovere a richiesta dell'Autorità concedente nel corso del rapporto concessorio, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli impianti installati nello specchio acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui alla concessione, compreso il regolare versamento del canone, a costituire una cauzione prestata nei modi di legge secondo le modalità di costituzione indicate nella disciplina della concessione;
- g) che rispetto all'art. 2359 c.c.:
- non si trova in una situazione di controllo di cui all'[art. 2359 c.c.](#) con altri concorrenti e ha formulato l'istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;
ovvero
 - non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[art. 2359 c.c.](#), e ha formulato l'istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;
- h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna.

Alla suddetta dichiarazione allega:

- copia fotostatica fronte-retro del documento d'identità del soggetto firmatario in corso di validità.
- nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, originale o copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrittore;
- (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)* mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- (in caso di consorzi stabili, ordinari e di cooperative già costituiti)*: originale o copia conforme dell'atto di costituzione;
- (in caso di rete di impresa prive di soggettività ma con organo comune con potere di rappresentanza)*: contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi degli art. 24 e 25 CAD;
- (in caso di Reti di impresa dotate di soggettività)* contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 CAD.;
- (in caso di reti di impresa sprovviste di organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza)*: 1) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata non autenticata se il contratto di rete è stato redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata; 2) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata se il contratto di rete è stato redatto in forme diverse da quelle sub punto 1).

Luogo e data

Il Legale rappresentante (o Procuratore)

AVVERTENZA

Le dichiarazioni di cui all'Allegato A, a pena di esclusione, devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante della partecipante o da procuratore autorizzato ai sensi di legge.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate o associate ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d,) e f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o che intendano riunirsi, consorziarsi e associarsi, le dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato A, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da procuratore autorizzato ai sensi di legge di ciascuna delle imprese costituenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario/Geie/Rete di impresa.

Nel caso dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato A, a pena di esclusione, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da procuratore autorizzato ai sensi di legge del consorzio e dai soggetti/consorziati indicati quali partecipanti alla procedura.

Carta intestata del richiedente

ALLEGATO B – Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura in – Località

Piano di gestione

(da inserire nella Busta "B")

AVVERTENZE:

Il presente formulario deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale o copia conforme).

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea d'impresе o consorzio d'impresе o GEIE non ancora costituiti, il Piano di gestione dovrà essere sottoscritto congiuntamente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA' DI MITILCOLTURA IN – LOCALITA'

Piano di gestione

Carta intestata del richiedente

<p>1. <u>Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di concessione</u>: descrizione delle modalità di utilizzo dei beni, (tecnologie di allevamento, utilizzo degli spazi, processo produttivo, commercializzazione, ecc.).</p>
<p>2. <u>Programma degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento dell'attività, e relativo cronoprogramma</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- realizzazione di impianti o riutilizzo di impianti già esistenti;- interventi di adeguamento e riqualificazione ;- investimenti per macchinari, mezzi (includere le imbarcazioni abilitate per l'esercizio dell'attività) e attrezzature.
<p>3. <u>Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria impianti, macchinari, mezzi (includere le imbarcazioni abilitate per l'esercizio dell'attività) e attrezzature</u>.</p>

Carta intestata del richiedente

4. Disponibilità di macchinari, mezzi e attrezzature:

Descrizione dei macchinari, mezzi (includere le imbarcazioni abilitate per l'esercizio dell'attività) e attrezzature, necessari allo svolgimento dell'attività, nella disponibilità del richiedente al momento della presentazione della domanda.

5. Piano economico e finanziario

Piano degli investimenti e relativi ammortamenti

Costi di gestione (Aggiungere righe se del caso)						
Tipologia di costo	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno	V Anno	Totale
Voce di costo 1						
Voce di costo 2						
Voce di costo						
Totale						

Capacità economica e finanziaria del proponente

Descrivere

Modalità di copertura finanziaria degli investimenti

Descrivere e allegare ulteriori documenti se del caso

Carta intestata del richiedente

6. Ricadute occupazionali

Forza lavoro da impiegare: indicare il numero di addetti, conteggiato come mesi/uomo di lavoro, che verranno direttamente impiegati nell'attività di produzione

7. Diversificazione della produzione

Descrizione delle modalità con cui il richiedente prevede di garantire la diversificazione della propria produzione

Allegato "C" – Bando pubblico CDM per attività di mitilicoltura in – Località

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA' DI MITILICOLTURA IN – LOCALITA'

1. Oggetto e durata della concessione

Il presente documento reca la disciplina della concessione demaniale dello specchio acqueo in, località, più avanti meglio specificato, destinato alla attività di produzione di molluschi bivalvi (della specie).

La concessione ha per oggetto:

- l'occupazione e l'uso per fini di mitilicoltura dello specchio acqueo concesso;
- l'attuazione per l'intera durata della concessione di quanto proposto nel Piano di gestione, presentato in sede di domanda di partecipazione dall'aggiudicatario (per la parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione);
- l'adempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare.

Ai fini della determinazione puntuale del complesso dei beni oggetto della concessione e della relativa delimitazione si fa rinvio all'art. 2 del bando, che qui si recepisce integralmente.

La concessione è assentita sino al 31/12/2020, a decorrere dalla data di stipula dell'atto del provvedimento.

2. Prescrizioni generali

L'uso dello specchio acqueo sarà regolato dalla presente disciplina della concessione, dall'atto di concessione, dal Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle norme e disposizioni che regolamentano la gestione di zone classificate ai fini della produzione dei molluschi bivalvi, nel cui pieno rispetto il concessionario è obbligato ad agire.

Il concessionario dovrà, inoltre, munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabile ai sensi di legge ed eventualmente prescritti per l'attività cui l'esercizio della concessione è finalizzata.

Lo specchio acqueo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna ed il concessionario assume l'obbligo di curare, sulla base delle direttive della competente Autorità Marittima, l'approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti.

Durante il periodo di vigenza della concessione, il concessionario assume l'obbligo di rimuovere, a richiesta dell'Amministrazione, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli impianti installati nello specchio acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La concessione è rilasciata a totale rischio del concessionario, per cui l'Amministrazione concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità o onere in caso di distruzione parziale o totale dell'impianto per effetto di eventi meteo-marini, seppure eccezionali, o altre cause.

Si precisa che sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l'esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e Amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, come previsto all'art 10 del bando, anche inerenti la durata e la superficie della concessione stessa.

Il titolo concessorio non potrà essere rinnovato automaticamente.

3. Canone

L'importo complessivo del canone dovuto per l'intera durata della concessione è determinato ai sensi dell'art. 4 del bando.

Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT, comunicato di anno in anno con circolare ministeriale.

La prima e l'ultima annualità del canone sono calcolate in rapporto alla porzione di anno solare coperto dalla vigenza della concessione.

Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche da successive normative che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.

Il canone è comprensivo del diritto d'uso dell'area demaniale, con l'obbligo al concessionario della custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria del bene stesso secondo quanto previsto dal presente documento.

Il pagamento del canone per ciascun anno dovrà essere effettuato anticipatamente, in un'unica rata, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento del relativo ordine d'introito da parte dell'Amministrazione e le ricevute dei versamenti dovranno essere presentate nel termine di 10 giorni dal versamento al Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale – Demanio Marittimo.

Per il primo anno, l'ammontare del canone dovuto dovrà essere versato anticipatamente alla sottoscrizione dell'atto di concessione.

In difetto del pagamento alle scadenze sopra stabilite, sarà facoltà dell'Amministrazione dichiarare decaduta la concessione senza obbligo di diffida o di mora. Senza pregiudizio di tale facoltà, il ritardo dei pagamenti darà luogo all'esazione degli interessi dovuti.

4. Cauzione

A garanzia dell'Amministrazione e dell'osservanza degli obblighi che verrà ad assumere, il concessionario dovrà costituire, nei modi di legge, un deposito cauzionale per un importo di euro (euro/oo). Il deposito cauzionale dovrà essere vincolato a favore del Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale - Demanio Marittimo.

La cauzione può essere versata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'importo della cauzione non potrà comunque mai essere inferiore all'importo di € e, pertanto, il concessionario si impegna a reintegrare la cauzione nell'ammontare previsto dal presente articolo, qualora essa fosse ridotta per effetto di successivi prelevamenti, entro 60 (sessanta) giorni dall'ingiunzione notificata dall'Amministrazione concedente.

L'Amministrazione concedente avrà la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, la suddetta cauzione, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal concessionario per canone, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, ecc., restando il concessionario sempre responsabile oltre l'importo della suddetta cauzione.

Per tutti i casi nei quali è prevista dal titolo concessorio la facoltà dell'Amministrazione concedente di prelevare somme dalla cauzione, l'Amministrazione potrà esercitare tale facoltà senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, ed a ciò il Concessionario dovrà prestare esplicito ed incondizionato assenso per sé ed i suoi aventi causa.

La cauzione, su richiesta del concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il contratto di concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.

In caso di raggruppamenti il versamento della cauzione sarà effettuato dalla mandataria capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento temporaneo e con l'indicazione dei singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.

5. Esecuzione del piano di gestione e degli interventi previsti

Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, la corretta attuazione del Piano di gestione presentato in sede di procedura, per la parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione, e di quanto specificatamente indicato nel bando e nell'atto di concessione.

6. Esercizio della concessione

La concessione dovrà essere esercitata direttamente dal concessionario. È fatto divieto al concessionario di cedere o sub-concedere i beni oggetto di concessione a terzi, anche se a titolo gratuito, né in tutto né in parte e di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, salva esplicita autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Gli affidamenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), D. Lgs 50/2016 ai propri consorziati non costituiscono, in ogni caso, subconcessione o affidamento a terzi ai sensi dell'articolo 45-bis cod. nav. .

Il concessionario non potrà destinare l'area data in concessione ad usi o scopo diversi da quelli previsti nell'atto di concessione. Qualora muti l'uso convenuto, l'Amministrazione concedente può dichiarare la decadenza dal titolo concessorio.

Il subingresso nella concessione è disciplinato dalle norme del codice della navigazione e dai principi comunitari che trovano applicazione nei casi di rilascio delle nuove concessioni.

7. Consegna e riconsegna

Entro un mese dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, verrà fatta regolare consegna dell'area, che dovrà essere riconsegnata dal concessionario con la rimozione a cura del concessionario stesso delle opere amovibili esistenti.

La consegna viene effettuata a cura del Dirigente del SUAP o da un soggetto all'uopo delegato, mediante apposito verbale descrittivo dello stato e della consistenza dei luoghi.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese la area occupata. Qualora non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna dei beni concessi, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza, l'Amministrazione ha facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese anche con le modalità di cui all'art. 84 cod. nav. e rivalendosi sulla cauzione.

8. Stato di fatto e di diritto dei beni demaniali concessi

I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna. Per quanto concerne i singoli impianti già insistenti nello specchio acqueo oggetto di concessione, ove presenti al momento della consegna, il concessionario assume l'obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda

utilizzarli ai fini dell'esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella domanda di partecipazione e relativa documentazione tecnica.

Restano a cura e spese del concessionario l'esecuzione delle opere necessarie a mantenere i beni concessi idonei all'utilizzo cui sono destinati.

Il concessionario non avrà nulla a pretendere dall'Amministrazione concedente per l'adeguamento degli impianti o la realizzazione di opere indispensabili, o anche solo opportune, per ottemperare agli obblighi di legge e di regolamento e garantire la massima sicurezza di quanto assentito in concessione.

Sono altresì a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, certificazioni e degli attestati ritenuti necessari dalle Amministrazioni competenti.

In caso di prorogati ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi dovuti, l'Amministrazione concedente dichiarerà la decadenza della concessione.

9. Oneri a carico del concessionario

Il concessionario è direttamente responsabile verso l'Amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti. Egli sarà totalmente ed esclusivamente responsabile verso i terzi per i danni derivanti dall'uso dei beni concessi e si impegna a manlevare in maniera assoluta l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque, e per qualunque motivo, in dipendenza della presente concessione.

10. Obblighi e divieti a carico del concessionario

Il concessionario è tenuto a mantenere l'area in condizioni di pulizia, sicurezza e decoro, nel rispetto degli obblighi di cui al presente disciplinare.

Il concessionario si impegna a provvedere per tutta la durata della concessione alla sorveglianza dell'area e degli impianti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al rispetto delle prescrizioni inerenti la segnalazione diurna e notturna degli impianti stessi, secondo le indicazioni della competente Autorità marittima.

Il concessionario si obbliga inoltre a:

- dotarsi, prima dell'inizio di eventuali lavori, di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabile per l'inizio dei lavori, ovvero che dovesse rivelarsi necessaria durante l'esecuzione degli stessi;
- richiedere l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente ai fini di qualsiasi modificazione del contenuto della concessione, inclusa l'eventuale successiva modifica degli impianti, se non prevista nel cronoprogramma incluso nel Piano di gestione presentato;

- rispondere di tutti i danni che dovessero derivare a cose e persone, ai terzi e/o ai propri addetti, collaboratori e personale, per effetto della concessione ottenuta, della esecuzione dei lavori e dell'eventuale ritardo nell'avvio degli stessi, manlevando l'Amministrazione concedente da qualunque responsabilità.

Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare, in favore dei lavoratori dipendenti, le condizioni di lavoro risultanti dai cc.cc.nn.ll. vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza contributiva e d'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro. Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle norme di legge vigenti in materia.

Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sulla produzione di molluschi bivalvi vivi e in particolare della Delibera della Giunta regionale n. 786 del 24/06/1999.

Il concessionario ha l'onere di fornire gratuitamente all'Autorità sanitaria competente i campioni necessari per le analisi effettuate nell'ambito del Piano regionale per il monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi e tutta l'assistenza necessaria per i campionamenti.

Il concessionario non potrà occupare specchi acquei al di fuori dello specchio acqueo concesso e dovrà attenersi alle prescrizioni dell'Autorità Marittima competente per territorio.

È fatto divieto al concessionario di apportare modifiche o ampliare l'impianto, senza specifica autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione concedente.

11. Revoca, decadenza, sospensione e rinuncia

L'Amministrazione dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico, nonché a norma dell'art. 10, commi 1 e 2, L. R. n. 17/2015.

Qualora il concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con l'atto di concessione, l'Amministrazione concedente potrà, previa diffida da notificare in via amministrativa, dichiararne la decadenza.

La mancata attuazione di quanto previsto nel Piano di gestione presentato in sede di gara, nella parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni generali della concessione determineranno la decadenza dal titolo concessorio senza che il concessionario possa pretendere indennità di sorta. Inoltre, l'Amministrazione concedente potrà dichiarare la decadenza dalla concessione nei casi previsti dalla presente disciplina e dagli artt. 47 e 48 del cod. nav., senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi,

compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nel caso di decadenza dalla concessione per mancato o ritardato pagamento dei canoni, il concessionario incorrerà nella proporzionale perdita della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all'amministrazione concedente.

L'esercizio della concessione può essere temporaneamente sospeso a norma dell'art. 10, comma 4, L.R. n. 17/2015.

In caso di rinuncia alla concessione, dovrà redigersi apposito processo verbale di riconsegna dello specchio acqueo da parte del concessionario. Lo svincolo della cauzione è subordinato all'accertamento della rimozione, a cura del concessionario stesso, delle opere amovibili realizzate.

12. Manutenzioni

Il Concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati, al fine di conservarli in stato di costante adeguatezza normativa e funzionale. In caso di mancata o insufficiente manutenzione, l'Amministrazione concedente, previa diffida, e qualora ricorrano i presupposti, potrà dichiarare la decadenza della concessione.

13. Opere costruite dal concessionario

Alla scadenza della concessione, o nei casi in cui l'Amministrazione concedente dichiara decaduta la concessione, o qualora il concessionario rinunci alla concessione, tutte le eventuali opere non amovibili costruite dal Concessionario e le relative pertinenze facenti parte della concessione, incluse le eventuali opere di miglioramento e potenziamento, restano "ipso jure" di proprietà dell'Amministrazione statale, senza che il concessionario abbia diritto al rimborso di spese o altro, a norma dell'art. 49 cod. nav.

È comunque facoltà dell'Amministrazione richiedere il ripristino dello stato originario dei luoghi a cura e spese del concessionario, che dovrà provvedervi nei termini assegnati. In caso contrario, l'Amministrazione concedente provvederà alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del concessionario stesso, anche rivalendosi sulla cauzione.

14. Controlli ed ispezioni

Il Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale - Demanio Marittimo, avvalendosi degli Organi di controllo deputati, svolge i compiti di controllo e di verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto delle disposizioni previste dalla concessione e delle norme di legge e di regolamento e può, in ogni tempo, effettuare sopralluoghi o accertamenti in loco, verificare, personalmente o a mezzo di delegato, lo

stato di conservazione e manutenzione del sito concesso, nonché proporre al concessionario quegli accorgimenti necessari per un uso più corretto e regolare dello stesso.

Il concessionario è tenuto a consentire l'accesso al personale dell'Amministrazione e degli Organi di controllo incaricati, delle Autorità sanitarie e della Forza Pubblica preposta alla vigilanza e garantisce a tal fine la propria disponibilità in ogni momento.

Inoltre, il concessionario è tenuto a trasmettere, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione recante lo stato di attuazione del Piano di gestione in relazione agli obblighi assunti al momento della presentazione dell'istanza.

15. Atto di concessione

L'atto concessorio verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, secondo le condizioni stabilite nel presente disciplinare.

Sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l'esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, come previsto al punto 10 del bando, anche inerenti la durata e la superficie della concessione stessa.

Tutti gli oneri e le spese di registrazione, di bollo e per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla stipula dell'atto di concessione, sono a carico esclusivo del concessionario.

16 Disposizioni finali e transitorie

Per gli aspetti non disciplinati dal presente documento, si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, alle specifiche leggi in materia, alle norme regolamentari ed alle ordinanze vigenti disposte dagli organi competenti.



